



Roma, 14 agosto 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 18

Oggetto: D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 – Disposizioni tributarie per lo sport dilettantistico

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 38-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarie della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 38 – 2024

Oggetto: D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 – Disposizioni tributarie per lo sport dilettantistico

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024, è stato pubblicato il D. L. n. 113 del 9 agosto 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini ed interventi di carattere economico.

Le norme che interessano, in particolare, lo sport dilettantistico sono quelle disposte dagli articoli 3 e 4 del Decreto.

L'art. 3 prevede che "fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-quater, del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'art. 90, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle Società Sportive Dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente Decreto".

Come è noto, con il comma 15-quater dell'art. 5 del D.L. n. 146, sopra richiamato, è stata radicalmente modificata la disciplina IVA per gli enti sportivi dilettantistici stabilendo la loro assoggettabilità all'IVA, seppure **in esenzione**, a differenza della precedente disciplina che ha considerato gli enti in argomento non soggetti al tributo e, quindi esclusi.

Sebbene ciò non rilevi ai fini del versamento dell'imposta, tuttavia l'esenzione comporta l'onere di adempimenti ovviamente finora non dovuti in quanto al momento sussiste un regime di esclusione.

L'entrata in vigore della nuova disciplina è prevista dal prossimo **1° gennaio 2025**, termine così prorogato dall'art. 3, comma 12-sexies, introdotto dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, di conversione del D. L. n. 215 del 30 dicembre 2023.

La disposizione introdotta dall'art. 3 del D. L. n. 113/2024, di fatto costituisce una sanatoria dal momento che la precedente disciplina di esclusione dall'IVA non aveva mai disposto l'esclusione per le Società Sportive Dilettantistiche – nel rispetto della direttiva europea IVA; soltanto con l'art. 90, comma 1, della Legge n. 289/2002, che ha previsto che "Le disposizioni della L. 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro", è stata legislativamente consentita l'esclusione dall'IVA anche alle SSD senza fine di lucro.

Pertanto, **possono ritenersi applicabili** anche alle SSD le disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma del DPR n. 633/1972 - IVA - e sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del Decreto – 10 agosto 2024 –

La disposizione recata dall'art. 3 del D. L. n. 113/2024, ovviamente, ha validità fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina IVA prevista, come sopra ricordato, per il 1° gennaio 2025.

Il successivo **art. 4** del D. L. n. 113, reintroduce il contributo sotto forma di credito d'imposta introdotto con l'art. 81 del D. L. 14 agosto 2020, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto 2024 – data di entrata in vigore del D. L. n. 113 – fino a tutto il 15 novembre 2024.

Trattasi, come è noto, di un credito d'imposta pari al 50% delle spese in campagne pubblicitarie – *sponsorizzazioni* – di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro, rivolte a Leghe e Società Sportive Professionistiche e Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2023 e, comunque, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

Qualora l'investimento sia rivolto a Leghe e Società che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito relativo ai ricavi non trova applicazione.

Le Società Sportive interessate dalla misura certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono esclusi i soggetti che aderiscono al regime della Legge n. 398/1991.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza al Dipartimento per lo Sport.

Il corrispettivo sostenuto per le spese in argomento costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità.